

Ancora su ... NASpI e “Accordi Covid” di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in costanza di blocco dei licenziamenti

- a cura di *Filippo Capurro* - Dicembre 2021 -



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Roma, 23/12/2021

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*



Circolare n. 196

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Rettifiche e chiarimenti sulla circolare n. 180 del 2021, avente ad oggetto: “Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale durante il periodo di vigenza delle preclusioni e delle sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”**

Un bel regalo di Natale da parte del Ministero del Lavoro.

Con **Circolare INPS 23/12/2021 n. 196**  è stata parzialmente rettificata l'impostazione della precedente Circolare INPS 01/12/2021 n. 180 (nostra precedente news ).

In particolare è stato precisato che:

a) *"(...) ad avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la volontà del legislatore è stata quella di prorogare ulteriormente il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i soli datori di lavoro che abbiano la possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui all'articolo 8, commi 2 e 8, del decreto-legge n. 41 del 2021, e cioè per i datori di lavoro **potenzialmente** destinatari dei trattamenti citati a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno fatto domanda".*

*"Tanto premesso fino alla data del 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro privati che possono accedere ai trattamenti di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto Sostegni, e per i datori di lavoro privati che **possono** accedere al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) di cui all'articolo 8, comma 8 del decreto Sostegni".*

e, precisazione di non scarso rilievo:

b) *"(...) le date del 31 ottobre 2021 e del 31 dicembre 2021 (ndr: quest'ultima limitatamente alle categorie di aziende interessate dall'ulteriore proroga) costituiscono il termine ultimo entro il quale deve essere stipulato l'accordo aziendale e avvenuta l'adesione del lavoratore all'accordo, mentre la risoluzione del rapporto di lavoro può divenire efficace anche successivamente alle predette date."*

Quindi è **salva la NASpI** per i menzionati lavoratori rientranti in "accordi Covid" **stipulati dopo il 30/06/2021 (e entro il 31/10/2021)** ... e ... anche se costoro **cessano il rapporto in data successiva**.

Inutile dire che, benché trattasi di una fonte di "prassi", l'intervento Ministeriale costituisce un elemento di interpretazione della normativa sul blocco, a valere anche in Tribunale, per le controversie sulla legittimità dei licenziamenti.